

San Marino 2 Dicembre 2020/ 1720 d.F.R

Prot. n. 7615/DSL-M1/2020

Gent.li Collegni
Medici del Lavoro

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro

Circolare n. 1 del 2 Dicembre 2020

oggetto: modifica del certificato di idoneità totale temporanea/permanente alla mansione specifica (allegato 12 delle linee guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria e funzioni del medico del lavoro in base alla legge 31/98 e successivi decreti - aggiornamento 2016)

Premesso che il giudizio di idoneità alla mansione specifica rappresenta l'atto finale degli accertamenti sanitari effettuati nei confronti dei lavoratori per i quali è obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, il giudizio deve far riferimento alla mansione specifica a cui il lavoratore è adibito e all'esposizione a specifici fattori di rischio lavorativi che possono comportare un danno alla salute del lavoratore stesso. Condizione fondamentale per la formulazione del giudizio di idoneità è la puntuale valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. **La formulazione dei giudizi di idoneità/inidoneità sulla base di rischi presunti e non valutati è nettamente in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa vigente.**

Sulla base delle norme attualmente vigenti si rileva la necessità di apportare una modifica agli attuali certificati di idoneità totale temporanea o permanente in quanto al momento sono in vigore due norme:
- art 17 della Legge 31/98 che prevede la possibilità per il lavoratore di fare ricorso;
- art 9 della Legge 118/2014 che prevede per il lavoratore la possibilità di accedere ai benefici previsti da questo articolo;
per cui si rende necessario citare nel certificato di idoneità totale temporanea o permanente entrambe le norme.

Nel caso specifico della certificazione dell'inidoneità totale temporanea o permanente il certificato oltre a riportare la consueta nota sulle indicazioni relative alla possibilità da parte del lavoratore di effettuare ricorso entro 30 giorni, art 17 Legge 31/98, deve riportare anche la nota relativa alla possibilità dell'applicazione dell'articolo 9 della Legge 118/2014.
Modello di nota: "Nel caso di conferma del giudizio di idoneità totale temporanea o permanente, in presenza dei requisiti previsti nell'allegato A della Legge n.73/2010, il lavoratore potrà accedere ai benefici dell'art.9 della L. n.118/2014."

MOD - MIL.57- REV 0

Sede legale del Dipartimento Prevenzione
Via Scialoja, 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994505
Fax. 0549 994355
e-mail info.dp@iss.sm

Sede U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994412
Fax. 0549 994355



Nel rilasciare il certificato è opportuno che il medico del lavoro informi il lavoratore del suo diritto a fare ricorso avverso il giudizio di idoneità e che qualora questo giudizio sia confermato il lavoratore potrà accedere ai benefici dell'art 9 della legge n. 118/2014. Inoltre è necessario informare il lavoratore che l'avvio dell'applicazione dell'art 9 della Legge n. 118/2014 può concludersi con il licenziamento.

Allo stesso tempo è stata modificata l'accesso dei lavoratori alla UO Medicina del Lavoro, in quanto la pratica inizia sempre con il ricorso avverso il giudizio di idoneità il quale se confermato comporterà l'avvio della pratica prevista per l'art 9 L. 118/2014.

Si ricorda che nel caso in cui il giudizio di idoneità totale temporanea o permanente espresso dal medico del lavoro dell'azienda non sia confermato dalla UOS Medicina e Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 12 dell'art 9 al D.L. n. 118/2014, il datore di lavoro è tenuto a rifondere i costi relativi al periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea beneficiata dal lavoratore all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il lavoratore ha diritto di percepire il 100% del retribuzione contrattuale.

Nel prossimi giorni sarà inviata la revisione della circolare n. 1 del 2014 in cui saranno descritti tutti i passaggi relativi all'applicazione dell'art 9 della L.118/2014.

La presente circolare entrerà in vigore il 2 Gennaio 2021

Dr. Claudio Mucoli
Direttore ff UOC Sicurezza sul Lavoro

MOD - MIL.57-REV 0

Sede legale del Dipartimento Prevenzione
Via Scaloja, 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994505
Fax. 0549 994355
e-mail info.dp@iss.sm

Sede U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994412
Fax. 0549 994355